

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5498 del 16/10/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA AGROSISTEMI SRL DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE D.D. 21/01/2008, N. 106, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI UN CORRETTIVO DENOMINATO "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI" DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D. LGS. N. 75/2010 E S.M.I.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5690 del 16/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 – COMMA 15. DITTA AGROSISTEMI SRL DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE D.D. 21/01/2008, N. 106, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI UN CORRETTIVO DENOMINATO "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI" DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D. LGS. N. 75/2010 E S.M.I.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 21/01/2008, n. 106, successivamente modificata con D.D. 17/06/2010 n. 1234 e D.D. 23/05/2012 n. 1007, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, fino al 31/01/2018, la ditta Agrosistemi S.r.l. alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di un correttivo denominato "gesso di defecazione" da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D.Lgs. n. 217/2006, l'impianto è stato realizzato dalla ditta FG Carpenteria Meccanica S.n.c. di Piacenza;
- istanza del 28/07/2017 (assunta al prot. Arpae n. 9232 in pari data) con la quale la ditta Agrosistemi S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione di cui sopra;
- nota prot. PGPC/2017/10533 del 30/08/2017 con cui il Servizio Territoriale di Piacenza/C.S. Giovanni di Arpae ha comunicato (con propria "Relazione tecnica di competenza") di non evidenziare motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione in argomento nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- lettera del 09/10/2017 (prot. Arpae n. 12475) con cui la ditta Agrosistemi S.r.l. ha trasmesso un'integrazione volontaria alla pratica di rinnovo in argomento in cui si comunica:
 - che la produzione darà origine al correttivo "gesso di defecazione da fanghi" che avrà le caratteristiche di cui al punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 75/2010 così come modificato dal D.M. 28/06/2016;
 - la rinuncia ai rifiuti organici non più ammissibili per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi" a seguito delle modifiche apportate col predetto D.M. 28/06/2016 (CER 020106 e 020304) al D.Lgs. n. 75/2010

Acquisita in data 11/09/2017 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta Agrosistemi S.r.l., ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n. 99 del 30/12/2015 e n. 88 del 28/07/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. 21/01/2008, n. 106, alla gestione dell'impianto mobile in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1) di **accogliere** l'istanza del 28/07/2017 (assunta al prot. Arpae n. 9232 in pari data) e di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **31/01/2028**, alla ditta Agrosistemi S.r.l. (P.IVA-C.F. 01308140332) - con sede legale in Comune di Piacenza - via Del Capitolo 54, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di un correttivo denominato "gesso di defecazione da fanghi" da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., impianto realizzato dalla ditta FG Carpenteria Meccanica S.n.c. di Piacenza e così composto nelle seguenti parti elementari tra loro interconnesse:

1. skid perossido di idrogeno;
2. skid serbatoi acido solforico;
3. skid scrubber - energia;
4. mixer pre cella elettrolitica;
5. cella elettrolitica;
6. sistema di pompaggio cella - reattore;
7. silo gesso emidrato;
8. reattore chimico;
9. nastro trasportatore di scarico;
10. silo ossido di calcio;

2) l'impianto come autorizzato al punto precedente potrà essere utilizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazioni R3/R5) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

Rifiuti a matrice organica di cui ai codici CER:

- 020204** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020305** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020403** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020502** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020603** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020705** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 190805** fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

Rifiuti integrativo a matrice inorganica di cui al codice CER:

- 010413** rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;

- b) la capacità dell'impianto non potrà superare le 35.000 t./anno di rifiuti da sottoporre al trattamento e con il limite di 150 t./giorno, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
- c) dovranno essere rispettate le modalità operative previste nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, con particolare riferimento alle percentuali di miscelazione ed ai volumi di reagenti;
- d) il rifiuto integrativo di cui al codice CER 010413 dovrà essere accompagnato da debita certificazione analitica recente che consenta di escludere l'appartenenza al codice specchio 010407*;
- e) l'attività potrà essere svolta solo presso i produttori detentori dei rifiuti (materiali biologici) o presso le aziende agricole utilizzatrici ed i siti interessati dall'attività stessa dovranno essere dotati di:
- area adeguatamente pavimentata e regimata per la collocazione del mezzo mobile;
 - adeguate strutture di contenimento dei rifiuti (materiali biologici e materiali correttivi), debitamente autorizzate;
 - adeguate strutture per il contenimento dei materiali per l'eventuale correzione delle miscele (es. carbonato di calcio/solfato di calcio);
 - adeguate strutture di contenimento del prodotto finito in attesa delle verifiche analitiche di conformità su ciascun lotto omogeneo. A tal proposito tali lotti dovranno essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabili con adeguata segnaletica;
- f) tutti i rifiuti trattati dovranno essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per tipologia di codice CER; tali rifiuti dovranno essere accompagnati da debita certificazione analitica recente (almeno trimestrale) riferita sia ai parametri necessari al calcolo delle percentuali di CaO e H₂SO₄ (Umidità, Azoto totale, Carbonio organico, CaO, SO₃ e Contenuto proteico) che ai parametri Piombo, Cadmio, Nichel, Zinco, Rame, Mercurio e Cromo esavalente;
- g) nel caso si preveda uno stoccaggio del prodotto ottenuto per il successivo riutilizzo, dovrà essere inoltrata, a cura del titolare dello stoccaggio medesimo, debita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (come attività insalubre di I classe per la produzione di concimi);
- h) le campagne di attività dovranno essere temporalmente limitate e congrue rispetto alle volumetrie di stoccaggio disponibili o alla possibilità di riutilizzo diretto in agricoltura;
- i) per ciascuna campagna di attività dovrà essere tenuto un registro (da vidimare presso Arpae) sul quale dovranno essere annotati, per ciascun lotto omogeneo:
- la tipologia, la provenienza ed i quantitativi dei rifiuti impiegati;
 - le concentrazioni di reagenti utilizzati;
 - il quantitativo di correttivo prodotto;
 - gli estremi identificativi del lotto di terreno agricolo utilizzato per lo spandimento;
- In allegato a tale registro dovrà essere conservata tutta la documentazione analitica indicata nei precedenti punti;
- j) la gestione dei rifiuti prodotti dal trattamento (es. acque esauste derivanti dal trattamento vapori) dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) l'attività di trattamento dei rifiuti potrà essere effettuata con l'impianto indicato nella documentazione allegata all'istanza e, come già precisato, realizzato a cura della ditta FG Carpenteria Meccanica S.n.c. di Piacenza nella composizione di cui al precedente punto 1);
- 4) l'impianto mobile di trattamento potrà operare esclusivamente con tutti gli elementi elencati al precedente punto 1) che dovranno essere tra loro interconnessi e che dovranno essere identificati mediante l'applicazione di targhette metalliche punzonate riportanti, tra l'altro, il numero di

autorizzazione;

- 5) di stabilire che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:
- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
 - una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
 - una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o presso aziende produttrici di rifiuti;
 - nel caso invece di "attività temporanea" presso le aziende agricole in cui viene recuperato il "gesso di defecazione", in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;
- 6) la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;
- 7) di **stabilire** inoltre che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 8) di **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003, in **€ 500.000,00** (per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 9) di **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia

Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA
(P.IVA/C.F. - 04290860370);

- 10) di **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **31/01/2030**);
- 11) di **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 12) di **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 13) di **stabilire** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);
- 14) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.